



Francesco Massara

per grazia di Dio e della Sede Apostolica

Arcivescovo di Camerino-San Severino Marche



Prot. N. 38/2019

**DECRETO DI DETERMINAZIONE
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER LE PERSONE GIURIDICHE
SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO (Cf. can. 1281 § 2 CIC)**

- Visto il can. 1281 § 2 del Codex Iuris Canonici;
- Visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
- Facendo riferimento alle precedenti disposizioni (Prot. N. 116/2006 e N. 117/2006 del 22 dicembre 2006) emanate dal mio Predecessore S.E. Mons. Giancarlo Vecerrica, già Amministratore Apostolico di questa Arcidiocesi;
- Sentito il parere del Consiglio per gli Affari Economici in data 22 marzo 2019;

con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi **atti di straordinaria amministrazione** per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 3.000,00 (Tremila/00 Euro) per gli atti di cui al can. 1291;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di fitto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;

10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa oltre i 3.000 € (Tremila/00) rispetto a quelle indicate nel bilancio preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipula di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero diocesano.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.

All'istituto Diocesano Sostentamento Clero si applicano i summenzionati nn. 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 §1, che attualmente è stabilita in € 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00) fino ad 1.000.000,00 € (Un milione di euro), sarà necessaria la licenza del vescovo diocesano anche per i nn. 1, 3, 4, 7, 8, 13 e 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri. La prescritta licenza dovrà essere concessa dal vescovo diocesano con il consenso del Consiglio Affari Economici e del Collegio dei Consultori solamente per i n. 1 e 3. Per gli importi superiori al milione di euro, in riferimento ai n. 1 e 3, vi sono i prescritti adempimenti di legge: canonica e civile.

Si dispone che il presente decreto entri in vigore il 1° agosto 2019.

Dato in Camerino, il 26 luglio 2019.

